Giovedi' 27/03/2025

Le garanzie del credito

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Nel mondo finanziario, le garanzie del credito rappresentano strumenti essenziali per mitigare il rischio legato alla concessione di prestiti e finanziamenti.Â
Nel sistema giuridico italiano, le garanzie del credito rivestono un ruolo fondamentale per la tutela del creditore e per garantire l'adempimento delle obbligazioni da parte del debitore: senza adeguate garanzie, le persone fisiche o giuridiche non riescono ad ottenere i finanziamenti a loro necessari.
Il Codice Civile disciplina diverse tipologie di garanzie, che possono essere suddivise in due macro-categorie: garanzie reali e garanzie personali.

- Garanzie reali che attribuiscono al creditore un diritto su determinati beni del debitore o di un terzo, permettendogli di soddisfare il proprio credito attraverso lâ€™espropriazione del bene garantito.Â

Le principali forme di garanzie reali previste dal Codice Civile sono:

- Pegno (artt. 2784-2807 c.c.): consiste nel vincolo su beni mobili, titoli di credito o altri diritti patrimoniali, conferito dal debitore o da un terzo a favore del creditore e permette al creditore di vendere il bene in caso di mancato pagamento.

- Ipoteca (artt. 2808-2899 c.c.): Ã¨ un diritto reale di garanzia che grava su beni immobili o su beni mobili registrati. Conferisce al creditore il diritto di espropriare il bene in caso di inadempienza e il diritto di prelazione per il recupero del proprio credito.

- Garanzie personali: si basano sullâ€™impegno di un terzo soggetto che garantisce lâ€™adempimento dellâ€™obbligo da parte del debitore. Tra queste rientrano:

- Fideiussione (artt. 1936-1957 c.c.): un terzo soggetto (fideiussore) si obbliga a pagare il debito in caso di inadempienza del debitore principale.

- Avallo (art. 43 R.D. 1736/1933 - Legge Cambiaria): utilizzato in ambito cambiario, Ã¨ una garanzia fornita da un terzo per il pagamento di una cambiale.

Â

Dopo questa premessa generale, verranno di seguito riprese le diverse forme di garanzia, proposti brevi approfondimenti e ripresi gli orientamenti della Corte di Cassazione, con citazione delle sentenze.
Ogni parte interessata coinvolta, partendo dai principi generali stabiliti dal codice civile, come Ã¨ naturale, a seconda della forza contrattuale, cerca di allargare o restringere la norma a proprio favore, al fine di ottenere maggiori garanzie o cercare di sfuggire â€“ in tutto o in parte â€“ dalle garanzie rilasciate (salvando il proprio patrimonio).Â
Il compito dei consulenti Ã¨ verificare come i principi generali sono stati trasfusi nei contratti sottoscritti e come gli stessi sono stati materialmente applicati, cercando di comprendere gli effetti reali che implicano per le parti.
Riprendiamo pertanto i punti di cui sopra.
A. Garanzie reali - brevi approfondimenti e sentenze sul pegno
Il pegno viene costituito mediante un accordo tra il debitore e il creditore e la consegna materiale del bene (traditio, art. 2786 c.c.) o, in caso di pegno su crediti, attraverso la notificazione al debitore ceduto (art. 2800 c.c.).
Elementi del pegno

- Bene oggetto del pegno: puÃ² trattarsi di beni mobili materiali, crediti o diritti (art. 2784 c.c.).

- Costituzione del pegno: si perfeziona con il contratto e con la consegna effettiva del bene al creditore pignoratizio (art. 2786 c.c.).

- Diritto di prelazione: il creditore pignoratizio ha la prioritÃ nel soddisfacimento del proprio credito rispetto agli altri creditori sul bene dato in pegno (art. 2787 c.c.).

- Diritto di ritenzione: il creditore puÃ² trattenere il bene fino all'estinzione del debito (art. 2790 c.c.).

- Escussione del pegno: in caso di inadempimento, il creditore puÃ² vendere il bene pignorato secondo le modalitÃ stabilite dalla legge, previa autorizzazione giudiziale o secondo gli accordi pattuiti tra le parti (art. 2796 c.c.).

Pegno irregolare
Esiste anche una forma di pegno chiamata pegno irregolare, in cui l'oggetto del pegno Ã¨ costituito da denaro o strumenti finanziari. In questo caso, il creditore ne acquisisce la proprietÃ con l'obbligo di restituire un equivalente alla scadenza del debito (art. 1851 c.c.).
Pegno su crediti
Il pegno puÃ² essere costituito anche su crediti, con la notifica al debitore ceduto o con l'annotazione nei registri contabili del creditore pignoratizio. Il creditore puÃ² riscuotere il credito pignorato in caso di inadempienza del debitore principale (art. 2800 c.c.)
Di seguito alcune sentenze della Corte di Cassazione in materia di pegno:

- Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 12007 del 2024: la Corte ha affrontato l'inefficacia esecutiva del mutuo notarile con deposito cauzionale o pegno delle somme mutuate, evidenziando le implicazioni giuridiche di tali operazioni

- Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 16112 del 19 maggio 2022: la Corte ha stabilito che la

costituzione di un pegno sulle partecipazioni di una controllata residente in un paese a fiscalitÃ privilegiata non esclude il requisito del controllo da parte della controllante residente in Italia, se tale operazione Ã¨ stata preordinata con finalitÃ elusive per evitare l'imposizione per trasparenza

- Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 2151 del 29 gennaio 2021: la Corte ha affrontato la questione dell'inammissibilitÃ del pegno su crediti derivanti da stipendio e trattamento di fine rapporto (TFR), accogliendo la linea difensiva secondo cui tali crediti non possono essere oggetto di pegno.Â

- Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 31051 del 27 novembre 2019: la Corte ha stabilito che la costituzione di un pegno su una quota di partecipazione al capitale di una societÃ a responsabilitÃ limitata ha efficacia dal momento dell'iscrizione dell'atto costitutivo del pegno nel registro delle imprese, e non dal momento del deposito dell'atto ai fini della sua iscrizione

- Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 24137 del 3 ottobre 2018: la Corte ha chiarito che il pegno irregolare si configura quando il debitore costituisce in pegno una cosa fungibile, trasferendo la proprietÃ al creditore, il quale Ã¨ tenuto a restituire, una volta estinto il debito, una cosa dello stesso genere e quantitÃ .Â

- Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 5136 del 25 novembre 1977: la Corte ha trattato la responsabilitÃ patrimoniale e le cause di prelazione relative al pegno di titoli di credito, fornendo chiarimenti sulla disciplina applicabile in tali situazioni.Â

Â
A. Garanzie reali - brevi approfondimenti e sentenze sull'ipoteca
L'ipoteca Ã¨ una garanzia reale che si costituisce su beni immobili o beni mobili registrati (ad esempio, automobili o navi) per assicurare l'adempimento di un'obbligazione. A differenza del pegno, il debitore mantiene il possesso del bene ipotecato, ma il creditore puÃ² espropriarlo in caso di mancato pagamento.
Caratteristiche dell'Ipoteca

- AccessorietÃ : l'ipoteca esiste solo in relazione a un credito specifico (art. 2808 c.c.).

- IndivisibilitÃ : l'ipoteca grava interamente sul bene anche se il debito si riduce parzialmente (art. 2809 c.c.).

- PubblicitÃ : deve essere iscritta nei registri immobiliari per essere opponibile ai terzi (art. 2826 c.c.).

Tipologie di ipoteca

- Ipoteca legale: prevista dalla legge in favore di specifici creditori, come il venditore di un immobile per il pagamento del prezzo (art. 2817 c.c.).

- Ipoteca giudiziale: deriva da una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro (art. 2818 c.c.).

- Ipoteca volontaria: costituita per accordo tra debitore e creditore, generalmente a garanzia di mutui bancari (art. 2821 c.c.).

L'iscrizione nei registri immobiliari Ã¨ essenziale per la validitÃ dell'ipoteca e deve contenere l'indicazione del bene ipotecato, il debitore, il creditore e l'importo garantito (art. 2839 c.c.). L'ipoteca si estingue con l'estinzione del debito, la cancellazione nei registri su richiesta del creditore o la prescrizione ventennale in assenza di rinnovo (art. 2878 c.c.).
Si riportano alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione, in tema di mutuo ipotecario:

- Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 486 del 9 gennaio 2025: in questa sentenza, la Corte ha discusso le formalitÃ necessarie per l'iscrizione e l'annotazione degli atti di disposizione del credito garantito da ipoteca, evidenziando l'importanza dell'annotazione nei registri immobiliari per la validitÃ e l'opponibilitÃ delle modifiche relative al vincolo ipotecario

- con la sentenza n. 19 del 2 gennaio 2025, la Corte ha affrontato la possibilitÃ di convertire un mutuo fondiario dichiarato nullo, per superamento del limite di finanziabilitÃ , in un mutuo ipotecario, fornendo chiarimenti sulla validitÃ e gli effetti di tale operazione

- Cassazione Penale, Sez. I, Sentenza n. 37108 del 7 ottobre 2024: La Corte ha stabilito che, in caso di confisca allargata, l'ipoteca iscritta su un immobile a garanzia di un credito ceduto a un terzo, ritenuto parte di un accordo fraudolento con il destinatario della misura ablativa, non Ã¨ opponibile allo Stato

- Cassazione Civile, Sez. Un., Sentenza n. 7337 del 19 marzo 2024: le Sezioni Unite hanno chiarito l'esercizio del potere purgativo del giudice delegato ex art. 108 L.F., relativo alla cancellazione dei gravami insistenti su beni venduti nell'ambito di procedure concorsuali, delineando i limiti e le condizioni di tale potereÂ

- Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza n. 7165 del 18 marzo 2024: la Corte si Ã¨ pronunciata sulle condizioni per l'esperibilitÃ del rimedio della riduzione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2872 c.c., fornendo chiarimenti sui presupposti necessari per richiedere tale riduzione

- Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 20434 del 24 giugno 2022: la Corte ha affrontato la questione dell'estinzione del mutuo bancario e della conseguente cancellazione dell'ipoteca, stabilendo che l'estinzione dell'obbligazione principale comporta l'estinzione dell'ipoteca correlataÂ

- Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 39441 del 13 dicembre 2021: La Corte ha affrontato il tema dell'iscrizione di un'ipoteca giudiziale per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito, sottolineando la responsabilitÃ per abuso della garanzia da parte del creditore che effettua tale iscrizioneÂ

- Cassazione Civile, Sez. VI, Sentenza n. 24161 dell'8 settembre 2021: la Corte ha esaminato la struttura del "diritto al frazionamento" dell'ipoteca fondiaria, analizzando i termini e le modalitÃ del frazionamento dell'ipoteca concessa a garanzia di un mutuo fondiario, anche in caso di mancata cooperazione da parte della banca.Â

B. Garanzie Personali - brevi approfondimenti e sentenze sulla fideiussione

La fideiussione Ã¨ un contratto con cui un soggetto (fideiussore) si obbliga nei confronti del creditore garantendo l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore principale (art. 1936 c.c.). Ãˆ un istituto di garanzia personale in quanto il fideiussore non offre un bene in garanzia, ma il proprio patrimonio.
Caratteristiche della fideiussione

- AccessorietÃ : la fideiussione Ã¨ subordinata all'esistenza dell'obbligazione principale e non puÃ² eccedere l'importo dovuto dal debitore (art. 1941 c.c.).

- SolidarietÃ : salvo patto contrario, il creditore puÃ² agire direttamente contro il fideiussore senza dover prima escutere il debitore principale (art. 1944 c.c.).

- Beneficio di escussione: se previsto nel contratto, il fideiussore puÃ² richiedere che il creditore esaurisca prima tutte le azioni nei confronti del debitore prima di rivalersi su di lui (art. 1944 c.c.).

- Beneficio di divisione: se vi sono piÃ¹ fideiussori, ciascuno risponde solo per la propria quota, salvo diversa pattuizione (art. 1945 c.c.).

- Regresso: se il fideiussore paga il debito del debitore principale, ha diritto di rivalersi su quest'ultimo per la somma versata (art. 1950 c.c.).

- Estinzione: la fideiussione si estingue con l'estinzione dell'obbligazione principale o con la liberazione espressa da parte del creditore (art. 1955 c.c.).

La Corte di Cassazione ha affrontato diverse questioni in materia di fideiussioni e le sentenze sotto citate ne evidenziano l'evoluzione giurisprudenziale, soprattutto riguardo alla nullitÃ di clausole ritenute anticoncorrenziali e alla distinzione tra fideiussioni specifiche e omnibus.

- Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 1170 del 17 gennaio 2025: la Corte ha circoscritto la nullitÃ parziale alle fideiussioni omnibus, dettando i limiti applicativi in relazione alla violazione della normativa antitrustÂ

- Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 30383 del 25 novembre 2024: L'ordinanza ha fornito indicazioni sulla nullitÃ delle fideiussioni omnibus e sulla disciplina processuale relativa al potere di rilevazione officiosa della nullitÃ da parte del giudice, in riferimento alla normativa antitrust

- Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 31105 del 17 novembre 2024: la Corte ha chiarito che la presenza di una clausola di "pagamento a semplice richiesta scritta" non implica automaticamente la qualificazione del contratto come autonomo di garanzia e non costituisce una deroga implicita all'art. 1957 c.c. Inoltre, ha affrontato la questione della nullitÃ delle fideiussioni conformi allo schema ABI, evidenziando che alcune clausole standardizzate possono essere considerate anticoncorrenziali e quindi nulle ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990

- Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 27243 del 21 ottobre 2024: questa sentenza ha esteso alle

fideiussioni specifiche i principi sulla nullitÃ parziale delle fideiussioni, precedentemente applicati alle fideiussioni omnibus, in relazione a clausole conformi allo schema ABI ritenute anticoncorrenziali.Â

- Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanze nn. 26380 e 26382 del 10 ottobre 2024: queste ordinanze hanno ribadito l'applicabilitÃ dei principi sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021 in materia di nullitÃ parziale delle fideiussioni, confermando la possibilitÃ di dichiarare nulle le clausole conformi allo schema ABI ritenute anticoncorrenziali

- Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 20648 del 24 luglio 2024: La Corte si Ã¨ pronunciata sulla nullitÃ parziale di una fideiussione in riferimento a una clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., dichiarando nulla una clausola dal contenuto corrispondente allâ€™art. 6 del modulo ABI oggetto del provvedimento della Banca dâ€™Italia

- Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 29810 del 12 dicembre 2017: Questa ordinanza ha dichiarato nulle le fideiussioni bancarie rilasciate mediante sottoscrizione di contratti i cui contenuti si pongono in contrasto con la normativa antitrust (L. 287/1990), in particolare quelle conformi allo schema ABI.

Â
B. Garanzie Personali - brevi approfondimenti e sentenze sull'avallo
L'avallo Ã¨ una forma di garanzia personale specificamente prevista per i titoli di credito, in particolare per le cambiali e gli assegni. L'avallante garantisce l'adempimento dell'obbligazione cambiaria da parte dell'obbligato principale, assumendone la responsabilitÃ in caso di mancato pagamento.
Caratteristiche dell'avallo

- Autonomia: l'obbligazione dell'avallante Ã¨ autonoma rispetto a quella dell'obbligato principale, il che significa che l'avallo rimane valido anche in caso di nullitÃ dell'obbligazione garantita, salvo per vizi formali del titolo (art. 37 R.D. 1736/1933).

- SolidarietÃ : l'avallante risponde in solido con l'obbligato principale e puÃ² essere escusso direttamente dal creditore senza necessitÃ di preventiva escussione del debitore principale.

- Forma: l'avallo deve essere apposto sul titolo di credito o su un foglio annesso (allonge) e deve contenere l'indicazione esplicita dell'avallante, che si obbliga con una semplice firma accompagnata dalla menzione "per avallo".

- Effetti: il creditore puÃ² agire direttamente contro l'avallante per ottenere il pagamento del titolo di credito in caso di inadempimento dell'obbligato principale.

- Regresso: se l'avallante paga l'importo dovuto, acquisisce il diritto di regresso contro l'obbligato principale e gli altri eventuali obbligati cambiari.

Â
Si riportano alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione, in materia di avallo, sottolineando la distinzione tra l'obbligazione cambiaria dell'avallante e eventuali obbligazioni fideiussorie, nonchÃ© la necessitÃ di una chiara manifestazione di volontÃ per l'estensione della garanzia al rapporto causale sottostante

- Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 469 dell'11 gennaio 2023: la Corte ha affrontato la questione dell'avallo di una cambiale agraria, evidenziando che l'avallo costituisce una garanzia autonoma e indipendente rispetto all'obbligazione principale. In questo caso, l'avallo era stato apposto su una cambiale agraria a garanzia di un prestito, e la Corte ha sottolineato l'importanza della forma e delle condizioni dell'avallo nel determinare la responsabilitÃ dell'avallante

- Cassazione Civile, Ordinanza del 3 aprile 2018: In questa ordinanza, la Corte ha esaminato un caso relativo a un prestito agrario garantito da una cambiale agraria sottoscritta per avallo. La decisione ha ribadito che l'avallo, pur essendo una garanzia personale, mantiene una sua autonomia rispetto all'obbligazione principale, e l'avallante Ã¨ tenuto a rispondere in solido con l'obbligato principale.Â

- Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 5086 del 3 marzo 2010: In questa sentenza, la Corte ha ribadito che la sottoscrizione di un assegno bancario per avallo comporta che la garanzia prestata non si estende automaticamente al rapporto causale sottostante. Inoltre, ha precisato che la garanzia cessa in caso di prescrizione dell'azione cartolare e non puÃ² essere invocata dal creditore che esercita l'azione causale

- Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 23922 del 19 novembre 2007: la Corte ha affermato che la prestazione di un avallo non implica automaticamente l'assunzione di una fideiussione. PerchÃ© sussista una fideiussione, Ã¨ necessaria una manifestazione di volontÃ espressa ai sensi dell'art. 1937 c.c., che puÃ² essere dimostrata con ogni mezzo, incluse le presunzioni

- Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 8990 dell'11 settembre 1997: la Corte ha stabilito che la sottoscrizione per avallo implica che la garanzia prestata dall'avallante non si estende, salvo diversa volontÃ espressa, al rapporto causale tra creditore e debitore principale. Inoltre, ha chiarito che la garanzia cessa se il titolo su cui Ã¨ apposta perde il suo valore di cambiale.

Buon lavoro!